amministrativamente
Numero 10 – Ottobre 2010

Le autorità indipendenti nell'ordinamento italiano sulla scia dell'esperienza europea. In particolare: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

di BARBARA SCIASCIA

SOMMARIO: 1. Crisi del sistema tradizionale e ricerca di nuovi modelli. 2. Le fasi evolutive del fenomeno. 3. Difficoltà nella definizione di un modello unitario di Autorità. 4. La diversa tipologia delle Autorità . 5. Autorità indipendenti a presidio di settori economici. In particolare l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 6. Funzioni e poteri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

1. *Crisi del sistema tradizionale e ricerca di nuovi modelli.*

La sfiducia nei confronti dell'organizzazione ottocentesca dell'amministrazione statale, imperniata su dicasteri cui è preposto un ministro, ha portato gradualmente, senza un disegno politico strategico organico, alla istituzione di nuovi organi, enfaticamente denominati Autorità, cui si è ritenuto di attribuire funzioni di garanzia o comunque di sovrintendenza ad ordinamenti di delicati settori della vita amministrativa e socio-economica del Paese, realizzando peraltro una improduttiva frammentazione amministrativa.

Si è così voluto sottrarre tali settori al dominio incontrastato delle mutevoli maggioranze di governo, per affidarla ad organi di maggiore stabilità, cui si è inteso assicurare la necessaria indipendenza, almeno in definizione.

Ma al di là delle qualità a volte eccezionali delle persone preposte, la decantata indipendenza di tali istituzioni non trova riscontro nei metodi previsti, ed in quelli concretamente utilizzati, per la provvista dei relativi organi individuali e ancor piu' collegiali, spesso frutto di un sapiente bilanciamento tra parti politiche, non particolarmente preoccupate della competenza e della capacità di resistenza ai poteri forti.

Qui si imporrebbe una riflessione spassionata sul significato dell'indipendenza, che certo non è garantita, anche nella auspicabile fisiologia del sistema, da soggetti sia pure qualificati che –proprio in virtù di tale necessaria competenza- svolgono prima dell'incarico, e continuano a svolgere in seguito, attività professionali proprio nei campi di intervento delle Autorità di appartenenza, facendo sorgere giustificate perplessità di cointeressenza.

L'indipendenza presuppone un retroterra di civiltà su valori condivisi di autoresponsabilità individuale a livello etico e sociale, poco avvertiti nella cultura

latina, che perciò la riferisce solo alle magistrature, che lo sono professionalmente anche nel solco di una tradizione secolare.
Un fenomeno analogo, ancorché su presupposti culturali molto diversi, si è verificato nel campo delle autonomie territoriali, in cui si è diffuso un istituto di derivazione scandinava, il difensore civico, con compiti però di sola vigilanza e controllo sulle gestioni pubbliche.

2. *Le fasi evolutive del fenomeno.*
Nel nostro Paese, sulla scia dell'esperienza europea[1], sono sorti nuovi organi preposti ad ordinamenti di settore, denominati variamente, attraverso tre cicli, temporalmente molto ravvicinati.
La prima fase annovera l'istituzione della CONSOB (L. 214/1974) e dell'ISVAP (L. 576/1982), rispondendo in tal modo ad esigenze settoriali di controllo pubblico di determinate attività private in un periodo di espansione e integrazione dei mercati. Sono le cc.dd. Autorità di "prima generazione".
Nella seconda fase vengono in rilievo, per la prima volta, le Autorità di garanzia di diritti fondamentali: il Garante dell'editoria (l. 416/1981), poi trasformato in Garante per la radiodiffusione e l'editoria (l. 223/1990), e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (l. 287/1990).
A partire dagli anni '90 si apre il terzo ciclo (cc.dd. Autorità di terza generazione): l'Autorità per l'informatica nella P.A. (d.L.vo 39 del 12 febbraio 1993), la Commissione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 149/1990), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (l. 109/1994), l'Autorità per i servizi di pubblica utilità (l. 481/1995), il Garante per la protezione dei dati personali (l. 675/1996), l'Autorità garante delle comunicazioni (l. 249/1997).
A tale proliferazione non è estraneo il progressivo estendersi dell'incidenza della normativa comunitaria, che rende pressante la necessità di adeguare l'ordinamento nazionale, anche sotto il profilo degli strumenti operativi, ai principi elaborati in sede di Unione europea.

---

[1] Negli ultimi decenni del secolo scorso gli ordinamenti giuridici europei hanno previsto una serie di Autorità dotate di un particolare grado di indipendenza dal governo, costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative sostanzialmente atipiche, le cui competenze si concretizzano nell'obbligo di garantire e, allo stesso tempo, di regolamentare settori e materie di particolare importanza, quali i mercati finanziari, i mezzi di comunicazione di massa, la concorrenza tra imprese, l'erogazione di servizi pubblici essenziali; esse, portatrici di potestà pubbliche, sono sorte accanto, ancorché con la necessaria autonomia, ai soggetti tradizionali, venendo a costituire veri e propri poteri distinti. Il riconoscimento di questo particolare grado di indipendenza si è reso necessario per poter permettere a tali Autorità di agire in posizioni di terzietà e neutralità rispetto a tutti gli interessi settoriali e a tutte le influenze provenienti dall'esterno, al fine di garantire il regolato funzionamento e lo sviluppo dei settori cui sono preposte.

3. *Difficoltà nella definizione di un modello unitario di Autorità.*

La disciplina positiva offre un panorama di riferimento assai variegato, che rende ardua la sicura individuazione di un "modello" di Autorità indipendente valido per tutte le ipotesi, consentendo al più di rintracciare alcuni tratti comuni generali [2].

L'elemento veramente caratterizzante delle Autorità in parola consiste nel fatto che esse sono formalmente indipendenti dal potere politico del Governo. Di conseguenza, le stesse non sono tenute ad adeguarsi all'indirizzo politico espresso dalla maggioranza ed adottano, in posizione di terzietà, decisioni simili a quelle degli organi giurisdizionali.

La prima caratteristica dell'indipendenza è che nessun potere direttivo e di controllo è riconosciuto ad organi governativi rispetto alle *Authority*, le quali sono tenute esclusivamente a relazionare periodicamente al Governo o al Parlamento sull'attività svolta o sui risultati raggiunti.

Altro indice di indipendenza è poi rappresentato dall'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, di cui le Autorità godono, seppure in differente misura.

Nella sostanza, la necessità di attribuire, nell'ambito del sistema organizzativo pubblico, una collocazione particolare a tali Autorità - in modo da consentire loro di operare in una posizione di estraneità e indifferenza rispetto agli interessi coinvolti, al fine di operare una scelta neutrale - è strumentale alla loro missione istituzionale. La loro funzione è, infatti, quella di assicurare il più alto livello di *garanzia* ed *imparzialità* nella regolamentazione e nel controllo sull'andamento di attività relative ad interessi di rilevanza costituzionale o di estrema importanza per la collettività.

Si riscontra, così, una formula organizzatoria di raccordo, di contemperamento e di razionalizzazione di istanze pubblicistiche e privatistiche.

Tali Autorità agiscono, infatti, a tutela di interessi non propri ma dei cittadini. Esse, cioè, non provvedono direttamente alla gestione di un settore amministrativo, né hanno funzione di mero controllo.

Al fine di esercitare la funzione tutoria loro assegnata, la legge attribuisce alle Autorità indipendenti ampi poteri normativi (o di regolazione)[3], informativi e

---

[2] F. CARINGELLA, *Il diritto amministrativo,* Napoli, 2004, pp.435 ss.

[3] Non tutte le Autorità sono dotate di un potere di normazione che, in sintesi, si sostanzia nel potere di determinare direttamente le modalità di espletamento delle attività di regolazione e controllo dei settori alla cui salvaguardia sono tenute, emanando regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione. Il Consiglio di Stato, con parere reso in Adunanza Plenaria il 25-2-2005, ha riconosciuto il potere regolamentare delle A.I. Allo stato, come si vedrà, le Autorità dotate di maggiore potere di regolamentazione sono le Autorità di garanzia preposte a l controllo di particolari settori del mercato .

ispettivi (che consistono nella possibilità di chiedere notizie ed informazioni, di esaminare documenti o convocare le persone interessate alle attività controllate), sanzionatori (pressoché tutte le autorità esercitano poteri di raccomandazione e sollecitazione; ad alcune spettano poteri repressivi veri e propri), decisori (che consistono nella facoltà di decidere su controversie rientranti nella loro competenza)[4].

4. *La diversa tipologia delle Autorità.*

Le Autorità, in ragione delle funzioni assegnate, possono distinguersi in due categorie differenziate, ossia quelle di pura garanzia e quelle di controllo di settore.

Le prime sono costituite per la tutela di pretese e aspettative dei privati che, il più delle volte, assurgono a veri e propri diritti costituzionali, come nel caso del Garante per la protezione dei dati personali, ovvero a valori fondamentali dell'ordinamento, di talché la loro funzione è di vera e propria garanzia al più alto livello dell'ordinamento e l'indipendenza che deve caratterizzare l'organismo in parola diviene condizione indispensabile per la piena e incondizionata tutela di quegli stessi valori e diritti. Corollario di tale funzione è l'assenza in tali Autorità di poteri di normazione che concorrano a formare l'ordinamento che queste stesse sono chiamate ad applicare, sicché i loro compiti sono di tipo istruttorio, di monitoraggio del settore, di controllo di legalità e relativi poteri paragiurisdizionali. Da qui il *nomen* e la qualificazione di "Autorità di garanzia", che richiamano, a ben vedere, le funzioni dell'Autorità giudiziaria che decide controversie tra privati e dalla quale, tuttavia, si differenziano sostanzialmente in ragione della decisive circostanza che il diritto tutelato ha rilevanza collettiva.

Diverse, per funzioni e poteri, sono quelle Autorità, pur sempre di garanzia in senso lato, che sovrintendono a settori nei quali confluiscono interessi economici, il cui contemperamento è il presupposto stesso per il perseguimento delle finalità pubbliche.

Tali autorità sono state istituite in relazione a particolari mercati aperti alla concorrenza; in queste ipotesi esse sono chiamate a verificare la compatibilità del comportamento degli operatori economici pubblici o privati con le regole della concorrenza e, eventualmente, a tutelare gli utenti.

[4] Per questo si dice che tali autorità sono complete nella loro fisionomia istituzionale perché riproducono, sia pure in maniera imperfetta, i tre poteri tipici dell'amministrazione statale : normativo, amministrativo e di soluzione delle controversie.

Al riguardo si osserva che le trasformazioni dei mercati[5], la scomparsa o l'attenuazione della presenza pubblica da interi settori economici e la restituzione al privato di rilevanti quote del sistema produttivo possono indicarsi come fattori dell'accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e degli utenti in ordine al costo e alla qualità dei beni, da perseguire con strumenti nuovi e soprattutto equidistanti dai poteri pubblici come dagli interessi privati coinvolti[6].
Ciò ne spiega l'attribuzione di poteri autoritativi a contenuto discrezionale e la titolarità in capo agli stessi di poteri di regolazione di settore, ossia di vera e propria normazione secondaria, che concorrono a definire ed a formare l'ordinamento del settore da loro regolato.

5. *Autorità indipendenti a presidio di settori economici. In particolare l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*
All'interno delle autorità di garanzia, rientranti nel novero di quelle di controllo di settore, giova operare una sottile distinzione a seconda dell'ambito economico interessato[7], cioè che riguardi i servizi pubblici o attività imprenditoriali in senso proprio.

---

[5] Al riguardo, giova osservare che importante fattore che ha inciso nella produzione del fenomeno delle Autorità di garanzia è da ravvisarsi proprio nel processo di privatizzazione delle imprese pubbliche in attuazione nel nostro Paese. Spesso la legge (nella specie, la legge sulle dismissioni, n. 474 del 1994) richiede che al momento della dismissione delle partecipazioni pubbliche si accompagni la costituzione i autorità indipendenti, che vanno a collocarsi nel settore specifico in posizione di indipendenza e neutralità rispetto all'apparato governativo e politico, al fine i vigilare contro il possibile formarsi di monopoli privati che possono creare pericoli per l'utenza sotto il profilo dell'onerosità delle tariffe e della qualità dell'erogazione del servizio. Sul punto, E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo,* Milano, 2001, p. 207 ss.

[6] La liberalizzazione, quindi, non si risolve in una mera apertura alla concorrenza di alcuni settori e nel semplice superamento delle posizioni monopolistiche : essa comporta pure la separazione tra gestione e regolazione e, sovente, la creazione artificiale di regole di comportamento suscettibili di garantire che la competizione avvenga ad armi pari e di evitare il formarsi di situazioni restrittive della concorrenza. L'obiettivo della tutela del mercato o di una significativa parte di esso, nonché quello della tutela degli utenti, sono così perseguiti dall'ordinamento attraverso l'istituzione , in funzione di controllo e di regolazione, di soggetti tendenzialmente svincolati da condizionamenti politici e agenti in posizione di terzietà. Tali Autorità di garanzia, denominate, più propriamente, come di "controllo di settore", in ragione del loro compito di imparziale ponderazione degli interessi economici e primari coinvolti, sono, infatti, tenute immuni da condizionamenti politici e sono separate dall'amministrazione statale in senso stretto. Sul punto v..P. ROSSI, *Le autorità di regolazione dei servizi di interesse economico generale,* Torino, 2004.

[7] Sui tentativi di classificazione, in tal senso, A. PERA, *Autorità di garanzia, autorità di regolazione e tutela della concorrenza,* in *Econ. pubbl.,* 1997, p. 127 ; S. PIAZZA, *Tra regolazione degli interessi e garanzia dei diritti. Per una ricostruzione dei modelli di autorità amministrative indipendenti,* in *Nuova rass. legisl. dottr. giur. ,* 1999, p. 1163.

In alcuni casi, infatti, sono state istituite Autorità preposte a vigilare alcuni settori sensibili del mercato – ad es. l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, istituita nel 1997 con l. 249, cui sono stati attribuiti ampi poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori -, quali quello della prestazione di servizi, nel quale un certo grado di concentrazione rappresenta un dato quasi fisiologico, ove, accanto agli interessi dei concorrenti attuali e potenziali entrano prepotentemente in gioco anche pure le esigenze degli utenti e dei fruitori dei servizi; altre volte sono state istituite Autorità di garanzia a presidio di settori economici in cui domina una mera logica imprenditoriale. Tuttavia, anche quando l'interesse tutelato è quello del corretto sviluppo dei mercati, le Autorità non si limitano a sorvegliare con indifferenza il rispetto delle regole del gioco del mercato, essendo anch'esse e spesso dotate di poteri sanzionatori e di regolazione del mercato alquanto pregnanti[8].

Importante esempio di Autorità di garanzia e controllo di mercato di questo genere è costituito dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita ai sensi dell'art. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109, al fine di tutelare la concorrenza e di garantire che l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici si svolga secondo i principi della qualità, sia uniformata a criteri di efficacia d efficienza, secondo procedure improntate a tempestività e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori economici[9].
La denominazione e l'ambito di competenza della detta istituzione sono stati modificati recentemente (D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), diventando "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con ampliamento della sua sfera di interesse a tutti i contratti ad evidenza pubblica, cioè lavori pubblici, forniture ed affidamento di servizi.
L'Autorità é organo collegiale costituito da cinque membri -scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità- nominati per cinque anni -con esclusione di rieleggibilità- con determinazione

[8] Si pensi ai poteri dell'Autorità garante per la concorrenza di derogare al divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, stabilendo prescrizioni che consentano la compatibilità tra iniziativa economica privata e tutela del mercato, e di autorizzare intese in via di principio vietate : l'Autorità si spinge, in tali casi, ad intervenire direttamente sull'assetto del mercato.
[9] Con sentenza del 23-10-1995, n. 482 la Corte Costituzionale ha affermato che " *le attribuzioni dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici non sostituiscono alcuna competenza di amministrazione attiva ; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo*". Sul punto, I. CIOLLI, *Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: il primo passo della Corte verso l'accettazione dei poteri neutri?,* in *Giur. cost.,* 1996, p. 3806

adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica[10].

L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.

6. *Funzioni e poteri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.*

L'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario.

Essa esercita poi altri compiti di natura sanzionatoria, consultiva e referente[11].

---

[10] L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

[11] *e)* segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; *f)* formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; *g)* formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento; *h)*predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali, alla inadeguatezza della pubblicità degli atti, allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7, alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione, al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori, allo sviluppo anomalo del contenzioso; *i)* sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7; *l)* esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; *m)* vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'

In quanto Autorità di garanzia dei contratti pubblici, essa, al fine di correggere le condotte devianti degli operatori del mercato, esercita un controllo efficace nei vari momenti della vicenda: dalla progettazione dei lavori o dalla deliberazione a contrattare, alla gara di appalto, all'aggiudicazione, alla stipulazione del contratto fino al collaudo[12].

A seguito di varie direttive delle Comunità Europea, attraverso le quali questa ha sottolineato l'opportunità per gli Stati membri di un'autorità di vigilanza su tutti gli appalti pubblici (siano essi di forniture, lavori o servizi), l'Autorità di vigilanza *de qua* ha assunto ben più pregnanti poteri. Difatti, nell'ambito della propria attività, essa può richiedere alle amministrazioni aggiudicatici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori.

Può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio Ispettivo e della collaborazione di altri organi dello Stato, perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, nonché può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Inoltre, all'Autorità è riconosciuto un potere di regolamentazione del mercato; atti questi molto importanti perché hanno un valore di persuasione nei confronti degli attori degli operatori ed il potere sanzionatorio di revocare le attestazioni e le autorizzazioni allorquando esse siano state rilasciate in assenza dei requisiti di legge, nonché le altre sanzioni pecuniarie stabilite da leggi speciali [13].

Infine qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei

---

sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; *n)* su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 26.

[12] C. LAVACA, *L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici : un primo bilancio,* in *Gior.dir.amm.,* 2001, pp. 202 ss. ; P. SANTORO, *Contratti pubblici e Autorità di vigilanza,* in *Riv. amm.,* 1997, p. 605.

[13] Quando all'Autorità e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[14].

[14] La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: *a)* provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; *b)* determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; *c)* determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; *d)* pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; *e)* promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; ecc. ecc.